

# LP ADVISORY

**NEWSLETTER 02/2022**

**01.06.2022**



IN QUESTA EDIZIONE

1. Indennità una tantum DL 17-05-2022 n. 50

**1**

## **Indennità una tantum DL 17-05-2022 n. 50**

Per tutti i clienti

---

### **Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti**

Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, ha istituito una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, per i pensionati e per altre categorie di soggetti. In attesa della conversione in Legge, si forniscono di seguito le prime indicazioni previste dalla norma per il percepimento dell'indennità.

#### **Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31)**

Ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori domestici e dei soggetti percettori di trattamenti pensionistici o di reddito di cittadinanza, è riconosciuta con la retribuzione erogata nel mese di **luglio 2022**, una indennità una tantum di Euro 200,00.

La suddetta indennità, che oltre ad essere incedibile, impignorabile e non sequestrabile, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai soggetti che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato per almeno un mese

dell'esonero contributivo dello 0,80% previsto dalla Legge di Bilancio 2022 ed abbiano un imponibile previdenziale mensile non superiore a Euro 2.692,00.

Il suddetto importo è erogato in via automatica dal datore di lavoro che effettuerà il recupero del credito, nel mese di luglio 2022, attraverso la denuncia UNIEMENS secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dall'INPS.

L'indennità una tantum è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro, e l'erogazione è subordinata al rilascio di una dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di un trattamento pensionistico o percettore di reddito di cittadinanza.

### **Indennità una tantum per pensionati ed altre categorie di soggetti (art. 32)**

L'art. 32 estende l'indennità una tantum di Euro 200,00, anche ad altre categorie di soggetti:

- **Titolari di trattamenti pensionistici.** L'importo è erogato automaticamente dall'INPS nel mese di luglio 2022 in favore di soggetti residenti in Italia, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e imponibile irpef personale relativo all'anno 2021 non superiore a Euro 35.000,00.
- **Lavoratori domestici.** L'importo è erogato ai soggetti titolari di uno o più rapporti di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022, previa domanda da presentare (anche tramite un Patronato).
- **Soggetti percettori di NASPI o di disoccupazione agricola.** L'importo è riconosciuto dall'INPS, in via automatica.
- **Collaboratori coordinati e continuativi.** I soggetti non devono essere titolari di trattamenti pensionistici né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e devono avere un reddito non superiore a Euro 35.000,00.
- **Lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti.** L'importo è erogato dall'INPS previa domanda ai soggetti che, nel 2021, abbiano avuto un reddito non superiore a Euro 35.000,00 ed abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
- **Lavoratori dello spettacolo.** L'importo è erogato dall'INPS previa domanda ai soggetti che, nel 2021, abbiano avuto un reddito non superiore a Euro 35.000,00 ed abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
- **Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA (art. 2222 c.c.).** L'importo è erogato dall'INPS previa domanda ai soggetti che risultino iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022 ed abbiano, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile.
- **Incaricati vendite a domicilio.** L'importo è erogato dall'INPS previa domanda ai soggetti che risultino titolari di partita iva alla data del 18 maggio 2022 ed abbiano, per l'anno 2021, un reddito derivante da tale attività superiore a Euro 5.000,00.
- **Percettori di reddito di cittadinanza.** L'indennità è erogata d'ufficio, senza necessità di presentazione di alcuna domanda.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [info@lp-advisory.com](mailto:info@lp-advisory.com).

© LP Advisory | Galleria del Corso 1, 20122 Milan | +39 02 82001000

**[www.lp-advisory.com](http://www.lp-advisory.com)**

---